SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 90

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 17 aprile 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 20 marzo 2012.

Modifiche al decreto 16 giugno 2010 inerente le procedure nazionali per il rilascio della certificazione di tipo approvato per impianti di trattamento di acque di zavorra, prodotti da aziende italiane.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE
DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE
DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto dirigenziale 16 giugno 2010 inerente le Procedure nazionali per il rilascio della certificazione di Tipo Approvato per impianti di trattamento di acque di zavorra prodotti da aziende italiane pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* Suppl. ordinario dell'8 settembre 2010 - n. 213;

Considerata l'esigenza di rispettare gli impegni assunti in sede internazionale all'atto delle ratifica della Convenzione sulla Biodiversità Biologica e del Protocollo ASPIM della Convenzione di Barcellona, ribaditi con la Decisione VI/23 della Conferenza delle Parti Contraenti della Convenzione sulla Biodiversità Biologica l'Aja, 2002; e con l'adesione della Convenzione di Barcellona al programma GloBallast, per la prevenzione del trasferimento di specie aliene attraverso l'acqua di zavorra delle navi;

Considerata l'opportunità di anticipare i contenuti della futura strategia comunitaria sulle specie aliene invasive come indicato nel documento della Commissione COM(2008) 789 del 3 dicembre 2008 e dalle Council Conclusions del Consiglio Ambiente del 2 marzo 2009;

Considerato che i richiamati strumenti internazionali e comunitari vedono il trasferimento di specie attraverso l'acqua di zavorra delle navi come una delle principali minacce alla biodiversità marina;

Considerato che il trattamento a bordo delle acque di zavorra rappresenta il più valido strumento per combattere il fenomeno del trasferimento di specie aliene attraverso l'acqua di zavorra delle navi;

Considerato che l'Organizzazione Marittima Internazionale ha più volte raccomandato agli Stati di implementare al più presto la Convenzione ed i suoi strumenti e linee guida;

Visto il regolamento B3 dell'Annesso che forma parte integrante della Convenzione, che prevede che le navi costruite nel 2012 o dopo il 2012 con una capacità di acqua di zavorra uguale o superiore a 5000 metri cubi debbano obbligatoriamente effettuare una Gestione delle Acque di Zavorra secondo la Regola D2 del medesimo Annesso, regola che prevede l'utilizzo di un impianto di trattamento a bordo, a prescindere dalla entrata in vigore della Convenzione medesima;

Considerato conseguentemente l'impegno da parte dell'armamento di dotarsi già dal 2012 di impianti di trattamento delle acque di zavorra a bordo a prescindere dall'entrata in vigore della Convenzione;

Ritenuto, per le ragioni esposte di coerenza con le deliberazioni assunte sul tema dal Comitato per la Protezione dell'Ambiente Marino dell'Organizzazione Marittima Internazionale, indispensabile assicurare la possibilità di certificare, come già avvenuto in molti Paesi comunitari, gli impianti di trattamento delle navi, ancorché nelle more dell'entrata in vigore della Convenzione, non siano stati ancora inseriti negli allegati della Direttiva 96/98/CE del Consiglio del 20 dicembre 1996 sull'equipaggiamento marittimo e successive modifiche;

Ritenuto necessario procedere ad una modifica del Decreto per consentirne una tempestiva applicazione nelle more dell'inserimento degli impianti di trattamento negli allegati della Direttiva 96/98/CE del Consiglio del 20 dicembre 1996 sull'equipaggiamento marittimo e successive modifiche, come recepita dal decreto del Presidente della Repubblica del 6 ottobre del 1999, n. 407 e successive modifiche.

Visto il verbale redatto in data 16 febbraio 2012 con cui il tavolo tecnico ha approvato il testo del presente decreto, trasmesso all'Amministrazione in data 27 febbraio 2012

Decreta:

Articolo unico

Modifiche al decreto dirigenziale 16 giugno 2010 inerente le procedure nazionali per il rilascio della certificazione di tipo approvato per impianti di trattamento di acque di zavorra prodotti da aziende italiane

L'art. 2 del decreto dirigenziale 16 giugno 2010 Procedure nazionali per il rilascio della Certificazione di Tipo

Approvato per impianti di trattamento di acque di zavorra prodotti da aziende italiane pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* Suppl. ordinario dell'8 settembre 2010 - n. 213 è così sostituito:

1. Le società produttrici di impianti di trattamento di acque di zavorra che intendono ottenere la certificazione di tipo approvato, devono presentare istanza ad un Organismo notificato (O.N.) ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 6 ottobre 1999, n. 407 e successive modifiche.

2. L'O.N. deve eseguire le prove a mare previste nell'allegato 1 del presente decreto esclusivamente su una nave da questo classificata.

3. Le istanze di cui al comma 1 devono essere presentate in duplice copia e devono essere corredate dalla documentazione tecnica prevista negli allegati al presente decreto redatta in lingua italiana ed inglese. Una copia dell'istanza e della documentazione, in formato cartaceo ed in formato elettronico, viene inviata all'Amministrazione a cura dell' O.N.

4. L'Amministrazione procede ad effettuare le verifiche sulle attività dell'O.N. di cui all'art. 3 del presente decreto, secondo le disposizioni di cui all'art. 7 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 ottobre del 1999, n. 407 e successive modifiche, per il corretto svolgimento delle procedure previste negli Allegati 1 e 2 del presente Decreto.

Roma, 20 marzo 2012

Il direttore generale della protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
GRIMALDI

Il direttore generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
PUJIA

12A04248

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 17 gennaio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Caspita».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, n. 541/2011, n. 544/2011, n. 545/2011, n. 546/2011, n. 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 28 luglio 2011 dall'impresa Dow AgroSciences Italia S.r.l., con sede legale in Milano, via Patroclo, 21, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato CASPITA contenente la sostanza attiva clorpirifos, uguale al prodotto di riferimento denominato Dursban registrato al n. 3859 con decreto direttoriale in data 19 giugno 1980 modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 13 maggio 2008, dell'impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Dursban;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2006 di recepimento della direttiva 2005/72/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva clorpirifos nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza clorpirifos;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e n. 545/2011 ed all'allegato III del decreto legislativo n. 194/1995;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 30 giugno 2016, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva clorpirifos, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 7 marzo 2006, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 giugno 2016, l'impresa Dow AgroSciences Italia S.r.l., con sede legale in Milano, via Patroclo, 21, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato CASPITA con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 0,25 - 0,5 - 1 - 5 - 10 - 20.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero: Dow AgroSciences Ltd. - King's Lynn - Norfolk (UK).

Il prodotto è preparato nonché confezionato presso gli stabilimenti delle imprese:

Sipcam S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi);

Diachem S.p.A. - Caravaggio (Bergamo);

Isagro S.p.a. - Aprilia (Latina);

Irca Service S.p.A. - Fornovo S. Giovanni (Bergamo).

Il prodotto suddetto è registrato al n.15308.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

CASPITA*

Insetticida emulsionabile
dotato di energica azione di contatto,
per ingestione e per inalazione

Composizione di CASPITA
CLORPIRIFOS puro g 44,53 (= 480 g/l)
Coformulanti q. b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Infiammabile. Nocivo per inalazione e ingestione. Irritante per gli occhi, la pelle e le vie respiratorie. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Nocivo: può causare danni polmonari se ingerito. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali contenute nelle schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via Patroclo, 21 – 20151 Milano
Tel. +39 051 28661

<u>Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:</u>
Dow AgroSciences Ltd. - KING'S LYNN - Norfolk UK *(prod e conf)*
SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (LODI) *(prod e conf)*
DIACHEM S.p.A. - Caravaggio (BG) *(prod e conf)*
ISAGRO S.p.a. – Aprilia (LT) *(prod e conf)*
IRCA SERVICE S.p.A. – Fornovo S. Giovanni (BG) *(prod e conf)*

<u>Taglie autorizzate:</u> **0,25 – 0,5 - 1 - 5 - 10 - 20 Litri**

Registrazione n. .... del .... del Ministero della Salute
Partita n°: Vedere sulla confezione

Telefono di emergenza - DER - (24 ore): 0039-335-6979115

Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, il bestiame e gli animali domestici.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. **Sintomi muscarinici** (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). **Sintomi nicotinici** (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. **Sintomi centrali:** confusione, atassia, convulsioni, coma. **Cause di morte**: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità). **Terapia:** atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Consultare un Centro Antiveleni.

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

<u>COLTURE ARBOREE:</u> Caspita si impiega alla comparsa dei parassiti sulle colture e alle dosi di seguito riportate, che valgono per trattamenti a volume normale. Nei trattamenti a volume ridotto, per poter distribuire su ogni ettaro la stessa quantità di principio attivo, le dosi d'impiego del formulato devono essere proporzionalmente aumentate.
AGRUMI: contro cocciniglie, dialeurodidi (*Dialeurodes citri*), aleurodidi (*Aleurotrixus floccosus*) alla dose di 110 ml/hl d'acqua; contro formiche (Formica argentina) alla dose di 220 ml/hl d'acqua, irrorando il terreno con 10 hl/ha.
MELO e PERO: contro cocciniglie, carpocapsa, tortricidi ricamatori, Sesia, alla dose di 85-110 ml/hl. Contro *Cacopsilla melanoneura* e *Cacopsilla picta*, trattare alla presenza del parassita con 110 ml/hl.
VITE: Contro tignole alla dose di 85-110 ml/hl. Trattare alla comparsa delle prime larve. Contro cicaline alla dose di 110 ml/hl. Trattare alla comparsa del parassita. Contro Cocciniglie della vite (*Targionia vitis, Pulvinaria vitis, Planococcus spp.*), trattare alla fase di massima migrazione delle neanidi con 110 ml/hl.
PESCO: contro cocciniglie, tignola orientale (*Cydia*), Anarsia, mosca della frutta, alla dose di 85-110 ml/hl.
PIOPPO: contro Criptorrinco alla dose di 220 ml/hl.

<u>COLTURE ERBACEE:</u> Caspita si impiega di norma alla comparsa dei parassiti. Salvo quanto diversamente indicato, la quantità di acqua da distribuire è di 600-800 litri/ettaro.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: contro altica e atomaria alla dose di 850-1100 ml/ha.
SOIA: contro cimici (*Nezara viridula*) e lepidotteri fogliari (*Vanessa cardui, Choristoneura lafauryana*) alla dose di 1,2 l/ha in 800-1000 litri di acqua/ha. Ripetere il trattamento se necessario.
MAIS: contro Piralide, Sesamia e Diabrotica virgifera; il primo trattamento, alla dose di 1-1,2 l/ha, contro la prima generazione, quando la coltura si trova tra 60 e 100 cm. di altezza; il secondo trattamento, alla dose di 1,2-1,7 l/ha, contro la seconda generazione a fine luglio-agosto.
PATATA: contro Dorifora alla dose di 1,2-1,6 l/ha. Ripetere il trattamento se necessario.
POMODORO: contro Dorifora, Piralide e altri lepidotteri alla dose di 850-1100 ml/ha.
FAGIOLO E PISELLO: contro Piralidi e altri lepidotteri alla dose di 850-1100 ml/ha.
TERRENO DESTINATO ALLA COLTURA DEL CAVOLO CAPPUCCIO: contro Cavolaia, nottue ed altri lepidotteri alla dose di 850-1100 ml/ha.

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

CAROTA: contro Tortricidi ed altri lepidotteri alla dose di 850-1100 ml/ha.
CIPOLLA: contro Tripidi alla dose di 850-1100 ml/ha.
CARCIOFO: contro Lepidotteri (*Spodoptera spp., Gortyna xanthenes, Depressaria erinaceella, Agrotis spp.*) e Oziorrinco (*Othiorrhynchus spp., Othiorrhynchus sulcatus*) trattare alla presenza del parassita con 1100 mL/ha.
E' consentito un solo trattamento.

<u>COLTURE FLOREALI ED ORNAMENTALI:</u> (in pieno campo ed in serra): previo saggio preliminare per accertare la selettività del prodotto sulle varietà e nelle diverse condizioni ambientali (specialmente in serra) contro aleurodidi, tripidi, tortricidi, nottue, cocciniglie e oziorrinchi alle dosi di 100 ml/hl.

<u>LOTTA CONTRO LE NOTTUE:</u> per irrorazione o con esche preparate allo scopo nella lotta contro le nottue che infestano le colture di **mais, barbabietola da zucchero, tabacco, soia, girasole, fagiolo, pisello, patata, asparago, carota, pomodoro, peperone, melanzana e colture ornamentali e floreali.**
- Trattamenti per irrorazione: 850-1100 ml di prodotto per ettaro, distribuiti con 800-1000 litri di acqua.
- Distribuzione di esche: 25 ml di prodotto per Kg di esca preparata utilizzando una base di crusca e melasso miscelati. Distribuire 50 Kg di esca per ettaro. Trattare o distribuire le esche durante le ore serali o comunque durante le ore più fresche della giornata.

Compatibilità: non miscelare con polisolfuri di calcio e di bario.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: Non effettuare trattamenti sugli agrumi nei mesi compresi tra gennaio e aprile.

Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti 120 GIORNI prima della raccolta per soia e girasole; 60 GIORNI per agrumi, barbabietola da zucchero e tabacco; 30 GIORNI per melo, pero, vite, pesco, mais e patata; 21 GIORNI per pomodoro, peperone, carota e cipolla; 15 GIORNI per fagiolo, pisello, carciofo, melanzana e asparago.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

17 GEN. 2012

* Marchio registrato della Europhyto

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ....

12A04242

DECRETO 14 marzo 2012.

Revoca delle autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva oxyfluorfen approvata con regolamento (UE) n. 798/2011, della Commissione del 9 agosto 2001, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009, ma in contrasto con le prescrizioni di cui al regolamento (UE) n. 544/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011. 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 798/2011 della commissione del 9 agosto 2001 che approva la sostanza attiva oxyfluorfen in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 e modifica la decisione 2008/934/CE con la conseguente cancellazione della sostanza attiva in questione dall'allegato alla decisione stessa;

Visto l'art. 2, paragrafo 1, del suddetto regolamento, che stabilisce i tempi e le modalità per adeguare i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva oxyfluorfen alle disposizioni in esso riportate;

Considerato che, in particolare, per questa prima fase di adeguamento è previsto che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari siano in possesso di un fascicolo conforme alle prescrizioni di cui al regolamento (UE) n. 544/2011, o in alternativa, possano comunque accedervi;

Considerato altresì, che dette informazioni relative al regolamento di approvazione della sostanza attiva oxyfluorfen, sono riportate anche nella tabella riepilogativa consultabile sul sito di questo ministero all'indirizzo www.salute.gov.it all'interno delle indicazioni operative per i regolamenti di approvazione delle sostanze attive stesse;

Considerato che gli Stati membri verificano, in particolare, che le condizioni di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 798/2011 della commissione del 9 agosto 2001, escluse quella della parte B della colonna relativa a disposizioni particolari di tale allegato, siano rispettate e che il titolare delle autorizzazioni sia in possesso del fascicolo sopra menzionato;

Considerato gli Stati membri, al termine di dette verifiche, modificano o revocano le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari autorizzati, a base della sostanza attiva oxyfluorfen, entro il 30 giugno 2012;

Considerato che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione, riportati in allegato al presente decreto, sono risultati, al termine delle necessarie verifiche tecnico-amministrative, non conformi a quanto stabilito dall'art. 2, paragrafo 1, del suddetto regolamento (UE) n. 798/2011 della commissione del 9 agosto 2001;

Ritenuto di procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissioni in commercio dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva oxyfluorfen, risultati non conformi al termine delle verifiche previste ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, del suddetto regolamento (UE) n. 798/2011 della commissione del 9 agosto 2001;

Decreta:

Le autorizzazioni all'immissioni in commercio dei prodotti fitosanitari, riportati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva oxyfluorfen, sono revocate in quanto risultate non conformi, al termine delle necessarie verifiche tecnico-amministrative, a quanto stabilito dall'art. 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 798/2011 della commissione del 9 agosto 2011.

Gli Stati membri, revocano dette autorizzazioni entro il 30 giugno 2012, pertanto, i prodotti riportati in allegato al presente decreto, sono revocati a partire dal 1° luglio 2012.

La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca avvenuta ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, del citato regolamento, nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati dei prodotti fitosanitari revocati riportati nell'allegato al presente decreto è consentita per 8 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 marzo 2013. L'utilizzo di detti prodotti è invece consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 luglio 2013.

I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari riportati nell'allegato del presente decreto sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle Imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Elenco di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva **oxyfluorfen**, la cui autorizzazione è revocata dal 1° luglio 2012

	N. Reg.	Prodotto fitosanitario	Data reg.	Impresa
1.	012337	OXYFEN	06/09/2004	AGRIMPORT S.P.A.
2.	014022	GOLSTAR	17/10/2007	AGRISTAR SYSTEM S.R.L.
3.	011932	PERFORMER	08/07/2005	CHEMIA S.P.A.
4.	012075	MISTER	30/03/2004	CHEMIA S.P.A.
5.	013302	FOXY	17/10/2006	CHEMIA S.P.A.
6.	012058	MAXOFEN	02/08/2004	COMERCIAL QUIMICA MASSO' S.A.
7.	011491	LOGAL 24 EC	22/10/2002	EUROPHYTO TECHNOLOGY SERVING AGRICULTURE S.R.L.
8.	011563	YORK 25 EC	22/01/2003	NUFARM ITALIA S.R.L.
9.	011973	CUSCO	27/01/2004	ROCCA FRUTTA S.R.L.
10.	012306	GRIZZLY FL	10/05/2007	SCAM S.P.A.
11.	013519	KRONOS 22 L	22/01/2007	SCAM S.P.A.
12.	012511	OXYNET	30/06/2005	TECNITERRA S.R.L.

12A04247

DECRETO 20 marzo 2012.

Modifica del decreto 21 novembre 2011 relativo all'elenco di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva dodina revocati ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3 del decreto 18 marzo 2011 relativo all'iscrizione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, n. 541/2011, n. 542/2011, n. 544/2011, n. 545/2011, n. 546/2011, n. 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto 21 novembre 2011 relativo all'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva dodina revocati ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3 del decreto del Ministero della salute del 18 marzo 2011 relativo all'iscrizione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Rilevato che nell'allegato al citato decreto 21 novembre 2011 è stato erroneamente inserito il sottoindicato prodotto fitosanitario:

N. reg.	Prodotto fitosanitario	Data reg.	Impresa
10880/ PPO	Linfa fungicida polivalente	11/04/ 2001	Natan S.r.l.

Ritenuto di dover apportare le relative modifiche all'allegato del citato decreto 21 novembre 2011;

Decreta:

Si modifica l'allegato al decreto 21 novembre 2011 nelle seguenti parti: viene eliminata la riga relativa al prodotto fitosanitario Linfa fungicida polivalente dell'impresa Natan S.r.l. registrato al n. 10880/PPO con decreto in data 11 aprile 2001 che pertanto è da ritenersi riammesso al commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà valore di notifica alle imprese interessate.

Roma, 20 marzo 2012

Il direttore generale: BORRELLO

12A04243

DECRETO 22 marzo 2012.

Ri-registrazione provvisoria di prodotti fitosanitari, contenenti la sostanza attiva dimetomorph di fonte BASF SE, a seguito dell'iscrizione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, n. 541/2011, n. 544/2011, n. 545/2011, n. 546/2011, n. 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visti i decreti con i quali i prodotti fitosanitari riportati nella tabella allegata al presente decreto sono stati autorizzati ad essere immessi in commercio a nome dell'impresa BASF Italia S.r.l;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2007 di recepimento della direttiva 2007/25/CE della Commissione del 23 aprile 2007, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive tra le quali la sostanza attiva dimetomorph;

Visti i decreti ministeriali di recepimento delle rispettive direttive della Commissione, relativi all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 delle altre sostanze attive componenti i prodotti fitosanitari miscele elencati nell'allegato al presente decreto;

Considerato che l'impresa titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto ha ottemperato a quanto previsto dai decreti di recepimento delle direttive di iscrizione di ciascuna sostanza attiva componente, per quanto attiene le condizioni di iscrizione e la rispondenza ai requisiti di cui all'allegato II del citato decreto legislativo n. 194/1995, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Visto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari espresso in data 16 settembre 2004, favorevole alla ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari che risultano conformi alle condizioni di iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 delle sostanze attive componenti in attesa della loro valutazione secondo i principi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo n. 194/1995 nei tempi e con le modalità definite dalle direttive di iscrizione stesse;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del citato decreto 31 luglio 2007 per i prodotti miscela di dimetomorph con altre sostanze attive inserite in allegato I successivamente al 30 settembre 2007, la sopra citata valutazione avviene nei tempi e con le modalità definite per l'ultima sostanza attiva componente, dalla relativa direttiva di iscrizione;

Considerato altresì che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del citato decreto 31 luglio 2007, l'impresa titolare ha presentato, per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva dimetomorph in associazione alle sostanze attive mancozeb e folpet, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, nei tempi e con le modalità ivi previste, e che sono tuttora in corso le relative valutazioni secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI dello stesso decreto;

Considerato di conseguenza, che la ri-registrazione provvisoria può essere concessa fino alla data riportata nella VIII colonna della tabella riportata in allegato al presente decreto, corrispondente alla data di scadenza d'iscrizione dell'ultima tra le sostanze attive componenti, fatte comunque salve:

1) la presentazione dei dati indicati nella parte B dell'allegato alle rispettive direttive di iscrizione che i notificanti di ciascuna delle sostanze attive di riferimento iscritte dovranno presentare alla commissione e agli Stati relatori, nei tempi e secondo le modalità definite in ciascuna direttiva di iscrizione;

2) la presentazione di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, che ora figurano nel Reg. (CE) n. 545/2011 della commissione, che l'impresa titolare di ciascuna autorizzazione dovrà presentare nei tempi e secondo le modalità fissate dalla direttiva di iscrizione in allegato I dell'ultima tra le sostanze attive componenti;

3) la loro conseguente valutazione alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del medesimo decreto legislativo n. 194/1995, che ora figurano nel Reg. (CE) n. 546/2011 della commissione;

Ritenuto pertanto di ri-registrare provvisoriamente i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto fino al termine dell'iscrizione dell'ultima tra le sostanze attive componenti, fatti salvi gli adempimenti sopra menzionati nei tempi e con le modalità definite dai rispettivi decreti di recepimento, pena la revoca dell'autorizzazione;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

Sono ri-registrati provvisoriamente, fino alla data indicata nella VIII colonna della tabella riportata in allegato al presente decreto, corrispondente alla data di scadenza d'iscrizione in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 dell'ultima tra le sostanze attive componenti, i prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto contenenti la sostanza attiva dimetomorph di fonte BASF SE, registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata.

Sono fatti salvi:

gli adempimenti e gli adeguamenti stabiliti dall'art. 3, commi 2 e 3, del decreto 31 luglio 2007, che fissano tempi e modalità di presentazione di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo n. 194/1995, che ora figurano nel Reg. (CE) n. 545/2011 della commissione, ai fini della valutazione dei prodotti stessi secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, che ora figurano nel Reg. (CE) n. 546/2011 della commissione;

gli adeguamenti alle conclusioni della valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo n. 194/1995, che ora figurano nel Reg. (CE) n. 546/2011 della commissione, tuttora in corso per i prodotti fitosanitari in associazione con mancozeb e folpet;

l'esito della valutazione da parte della commissione europea dei dati indicati nella parte B dell'allegato ai decreti di iscrizione di ciascuna delle sostanze attive componenti dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto, che dovranno essere presentati entro le date previste dalle relative direttive di iscrizione.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva **dimetomorph** di fonte BASF SE, ri-registrati provvisoriamente fino alla data indicata nell'ottava colonna (scadenza della ri-registrazione provvisoria)

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa	Altre sostanze attive componenti	Relative direttive iscrizione e DM di recepimento	Scadenza ri-regi. provv. del prodotto
1.	008541	FORUM	30/11/1994	BASF Italia S.r.l.	----------	--------	30 settembre 2017
2.	008542	FORUM 50 WP	30/11/1994	BASF Italia S.r.l.	----------	---------	30 settembre 2017
3.	008729	FORUM R	23/03/1995	BASF Italia S.r.l.	Rame ossicloruro	2009/37/CE DM 15.09.2009	30 settembre 2017
4.	008730	FORUM R BLU	23/03/1995	BASF Italia S.r.l.	Rame ossicloruro	"	30 settembre 2017
5.	008731	ACROBAT R	23/03/1995	BASF Italia S.r.l.	Rame ossicloruro	"	30 settembre 2017
6.	010236	SLOGAN R	20/12/1999	BASF Italia S.r.l.	Rame ossicloruro	"	30 settembre 2017
7.	010329	FORUM MZ WG	11/02/2000	BASF Italia S.r.l.	Mancozeb	2005/72/CE DM 7.03.2006	30 settembre 2017
8.	011762	FORUM STAR	08/06/2006	BASF Italia S.r.l.	Folpet	2007/5/CE DM 26.04.2007	30 settembre 2017
9.	011900	FORUM R WG	27/10/2003	BASF Italia S.r.l.	Rame ossicloruro	2009/37/CE DM 15.09.2009	30 settembre 2017
10.	011955	ACROBAT MZ WG	16/01/2004	BASF Italia S.r.l.	Mancozeb	2005/72/CE DM 7.03.2006	30 settembre 2017
11.	012285	FORUM GOLD	27/10/2006	BASF Italia S.r.l.	Ditianon	2011/41/UE DM 26.04.2011	31 maggio 2021
12.	12636	QUASAR 6-24 R	23/12/2008	BASF Italia S.r.l.	Rame ossicloruro	2009/37/CE DM 15.09.2009	30 settembre 2017
13.	13540	QUASAR R FLOW	29/12/2010	BASF Italia S.r.l.	tribasic copper sulphate (rame solfato tribasico)	"	30 settembre 2017
14.	14577	FORUM R 3B	02/04/2009	BASF Italia S.r.l.	Rame ossicloruro	"	30 settembre 2017
15.	14805	QUASAR MZ WG	20/01/2010	BASF Italia S.r.l.	Mancozeb	2005/72/CE DM 7.03.2006	30 settembre 2017

12A04244

DECRETO 26 marzo 2012.

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva procloraz approvata con regolamento (UE) n. 1143/2011 della Commissione del 10 novembre 2011, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009, ma in contrasto con le prescrizioni di cui al regolamento (UE) n. 544/2011.

IL DIRETTORE GENERALE

PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione nn. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1143/2011 della Commissione del 10 novembre 2011 che approva la sostanza attiva procloraz in conformità al regolamento (CE) n.1107/2009 e modifica la decisione 2008/941/CE con la conseguente cancellazione della sostanza attiva in questione dall'allegato alla decisione stessa;

Visto l'art. 2, paragrafo 1, del suddetto regolamento, che stabilisce i tempi e le modalità per adeguare i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva procloraz alle disposizioni in esso riportate;

Considerato che, in particolare, per questa prima fase di adeguamento è previsto che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari siano in possesso di un fascicolo conforme alle prescrizioni di cui al regolamento (UE) n. 544/2011, o in alternativa, possano comunque accedervi;

Considerato altresì, che dette informazioni relative al regolamento di approvazione della sostanza attiva procloraz , sono riportate anche nella tabella riepilogativa consultabile sul sito di questo ministero all'indirizzo www.salute.gov.it all'interno delle indicazioni operative per i regolamenti di approvazione delle sostanze attive stesse;

Considerato che gli Stati membri verificano, in particolare, che le condizioni di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1143/2011 della Commissione del 10 novembre 2011, escluse quella della parte B della colonna relativa a disposizioni particolari di tale allegato, siano rispettate e che il titolare delle autorizzazioni sia in possesso del fascicolo sopra menzionato;

Considerato gli Stati membri, al termine di dette verifiche, modificano o revocano le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari autorizzati, a base della sostanza attiva procloraz , entro il 30 giugno 2012;

Considerato che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione, riportati in allegato al presente decreto sono risultati, al termine delle necessarie verifiche tecnico–amministrative, non conformi a quanto stabilito dall'art. 2, paragrafo 1, del suddetto regolamento (UE) n. 1143/2011 della Commissione del 10 novembre 2011;

Ritenuto di procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissioni in commercio dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva procloraz, risultati non conformi al termine delle verifiche previste ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, del suddetto regolamento (UE) n. 1143/2011 della Commissione del 10 novembre 2011;

Decreta:

Le autorizzazioni all'immissioni in commercio dei prodotti fitosanitari, riportati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva procloraz, sono revocate, in quanto risultate non conformi, al termine delle necessarie verifiche tecnico-amministrative, a quanto stabilito dall'art. 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1143/2011 della Commissione del 10 novembre 2011.

Gli Stati membri, revocano dette autorizzazioni entro il 30 giugno 2012, pertanto, i prodotti riportati in allegato al presente decreto, sono revocati a partire dal 1° luglio 2012.

La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca avvenuta ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, del citato regolamento, nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati dei prodotti fitosanitari revocati riportati nell'allegato al presente decreto è consentita per otto mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 marzo 2013. L'utilizzo di detti prodotti è invece consentito per dodici mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 luglio 2013.

I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari riportati nell'allegato del presente decreto sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2012

Il Direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Elenco di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva procloraz, la cui autorizzazione è revocata dal 1° luglio 2012

	N. REG.	PRODOTTO FITOSANITARIO	DATA REG.	IMPRESA
1.	011896	CHARGE	21/11/2003	Agrowin Biosciences S.r.l.
2.	009669	KEY	06/07/1998	Bayer Cropscience S.r.l.
3.	010972	LULLABY	12/07/2001	Prochimag Di Mandrioli Giuseppe
4.	011053	POSIT	23/10/2001	Prochimag Di Mandrioli Giuseppe
5.	010129	LOTAN	02/09/1999	Scam S.p.A.
6.	011482	LOTON	22/10/2002	Scam S.p.A.
7.	011602	DUOVEISS	20/02/2003	Scam S.p.A.
8.	013645	HELMET	15/03/2007	Scam S.p.A.

12A04241

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 15 marzo 2012.

Nomina di un componente della Direzione territoriale del lavoro di Varese.

IL DIRETTORE
TERRITORIALE DEL LAVORO DI VARESE

Visto l'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il decreto della Direzione provinciale del lavoro di Varese n. 2/2010 del 10 febbraio 2010 con il quale il Comitato provinciale I.N.P.S. di Varese di cui all'art. 44 della legge n. 88 del 9 marzo 1989 è stato ricostituito per il quadriennio 2009-2013;

Considerato che a decorrere dal 1° dicembre 2011 la dott. Silvia Campi ha assunto la titolarità ad interim della Direzione territoriale del lavoro di Varese;

Decreta:

Il Direttore *ad interim* della direzione territoriale del lavoro di Varese - Dott. Silvia Campi - quale componente di diritto, in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in seno al Comitato provinciale I.N.P.S. di Varese.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Varese, 15 marzo 2012

Il direttore ad interim: CAMPI

12A04253

DECRETO 15 marzo 2012.

Nomina di un componente della direzione territoriale del lavoro di Varese, quale componente effettivo della commissione provinciale per il trattamento sostitutivo della retribuzione ai lavoratori agricoli temporaneamente sospesi dal lavoro nella sopracitata provincia.

IL DIRETTORE
TERRITORIALE DEL LAVORO DI VARESE

Visto l'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Visto il decreto n. 14 del 22 ottobre 1996 relativo all'aggiornamento della Commissione Provinciale per la corresponsione del trattamento sostitutivo della retribuzione ai lavoratori agricoli temporaneamente sospesi dal lavoro;

Considerato che a decorrere dal 1° dicembre 2011 la dott. Silvia Campi ha assunto la titolarità *ad interim* della Direzione territoriale del lavoro di Varese;

Decreta:

Il direttore *ad interim* della Direzione territoriale del lavoro di Varese - Dott. Silvia Campi membro effettivo della Commissione provinciale per il trattamento sostitutivo della retribuzione ai lavoratori agricoli temporaneamente sospesi dal lavoro nella provincia di Varese, con funzioni di Presidente.

Membro supplente confermato il sig. Stefano Bombardieri.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Varese, 15 marzo 2012

Il direttore ad interim: CAMPI

12A04254

DECRETO 15 marzo 2012.

Nomina del Presidente dell'Osservatorio provinciale permanente sul lavoro delle cooperative presso la sede della direzione territoriale del lavoro di Varese.

IL DIRETTORE
TERRITORIALE DEL LAVORO DI VARESE

Visto il protocollo su previdenza, lavoro e competitività del 23 luglio 2007;

Visto il Protocollo Cooperazione del 10 ottobre 2007 stipulato tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale (ora Ministero del lavoro e delle politiche sociali), il Ministero per lo sviluppo economico, A.G.C.I., Confcooperative, Legacoop, C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L.;

Vista la nota prot. n. 25/SEGR/0013075 del 12 ottobre 2007 della D.G.A.I.;

Vista la nota prot. D/E n. 545/d del 15 ottobre 2007 della D.R.L. di Milano;

Visto il verbale della riunione tenutasi presso la D.P.L. di Varese in data 30 ottobre 2007;

Visto il decreto n. 11/2007 dell'8 novembre 2007 con il quale è stato costituito presso la Sede della Direzione provinciale del lavoro di Varese l'Osservatorio provinciale permanente sul lavoro delle cooperative, presieduto e coordinato dal dirigente della Direzione provinciale del lavoro di Varese o da un funzionario da esso delegato;

Considerato che dal 1° dicembre 2011 la Dott. Silvia Campi è titolare *ad interim* della Direzione territoriale del lavoro di Varese;

Decreta:

La dott. Silvia Campi è nominata Presidente dell'Osservatorio provinciale permanente sul lavoro delle cooperative presso la Sede della Direzione territoriale del lavoro di Varese.

Varese, 15 marzo 2012

Il direttore ad interim: CAMPI

12A04256

DECRETO 15 marzo 2012.

Nomina di un componente in rappresentanza della CISAL - Unione Provinciale di Varese, presso il Comitato Provinciale I.N.P.S. di Varese.

IL DIRETTORE
TERRITORIALE DEL LAVORO DI VARESE

Visto l'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il decreto della Direzione provinciale del lavoro di Varese n. 2/2010 del 10 febbraio 2010 con il quale il Comitato Provinciale I.N.P.S. di Varese di cui all'art. 44 della legge n. 88 del 9 marzo 1989 è stato ricostituito per il quadriennio 2009-2013;

Vista la comunicazione prevenuta dalla CISAL - Unione Provinciale di Varese del 24 gennaio 2012 con la quale viene comunicata la sostituzione del proprio Rappresentante sig. Spada Marcello con il sig. Schiavo Enrico;

Ritenuto di dover procedere alla nuova nomina;

Decreta:

La nomina del sig. Schiavo Enrico in rappresentanza della CISAL - Unione Provinciale di Varese, in seno al Comitato Provinciale I.N.P.S. di Varese.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Varese, 15 marzo 2012

Il direttore ad interim: CAMPI

12A04257

DECRETO 20 marzo 2012.

Ricostituzione della commissione provinciale della cassa integrazione guadagni (industria), presso l' I.N.P.S. di Pisa.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
DI FIRENZE

Visti:

gli articoli 5 e 8 del decreto legislativo 12 giugno 1947, n. 869;

l'art. 5 della legge 5 novembre 1968, n. 1115;

l'art. 8 della legge 20 maggio 1975, n. 164, il quale prevede che l'integrazione salariale è disposta dalla sede Provinciale I.N.P.S., previa conforme deliberazione della Commissione provinciale nominata con decreto del Direttore della Direzione Regionale del Lavoro e composta dal Direttore della D.T.L., che la presiede, da un funzionario del Servizio Ispettivo della Direzione Territoriale del Lavoro, da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro dell'industria designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative operanti nella provincia; partecipa con voto consultivo un funzionario della sede provinciale I.N.P.S.;

l'art. 3, comma 4, della legge 6 agosto 1975, n. 427 il quale prevede che per ciascun componente della Commissione può essere nominato un supplente;

l'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608 (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 31 ottobre 1994) e l'annessa tabella C, i quali dispongono che il numero dei componenti della Commissione provinciale cassa integrazioni guadagni - legge 20 maggio 1975, n. 164 - è ridotto in modo che, per ogni amministrazione o ente o categoria non sia ammesso più di un rappresentante salvo che, in casi eccezionali, la presenza di più rappresentanti della singola amministrazione, ente o categoria sia giustificata dalla conformazione dell'interesse di cui essi siano portatori e, comunque, entro limiti strettamente necessari al funzionamento dell'organo;

l'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

l'art. 4, comma 5, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante norme sul Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro;

il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293 convertito con legge 15 luglio 1994: Disciplina della proroga degli organi amministrativi;

il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687 di unificazione degli uffici periferici del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, nonché di istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro; in particolare sulla partecipazione ad organi collegiali;

la circolare n. 39/92 del 12 marzo 1992, emanata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (Direzione generale della Previdenza e Assistenza Sociale - Divisione *III)* sull'applicazione dell'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970;

la lettera circolare del Ministero del Lavoro e Prev. Soc. prot. 1/3PS/20133/CIRC/95 del 13 gennaio 1995 sul riordino degli organi collegiali dello Stato.

Ritenuto:

che la competenza è propria;

che a norma del citato art. 4, comma 1, con annessa tabella C del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, la Commissione di cui all'art. 8 della legge n. 164/1975 deve avere la seguente composizione:

direttore della Direzione Territoriale del Lavoro, Presidente;

n. 1 rappresentante dei lavoratori dipendenti da imprese industriali;

n. 1 rappresentante dei datori di lavoro imprenditori industriali;

n. 1 funzionario dell'I.N.P.S. con voto consultivo;

che a norma del citato art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 la Commissione in parola deve essere rinnovata ogni quattro anni e che, comunque, è necessario verificare a scadenza periodica l'effettivo grado di rappresentatività delle OO.SS. ed il relativo titolo alla designazione, nonché la rappresentatività della categoria da parte di ciascun componente;

che deve essere accertato quali sono le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro del settore industria più rappresentative operanti nella provincia interessata ed alle quali devono essere richieste le designazioni per le nomine dei componenti della Commissione;

che l'effettiva operatività di ciascuna Organizzazione sindacale deve essere accertata in relazione all'attività concretamente svolta, relativamente all'ambito territoriale in cui il costituendo Organo deve operare; che il grado di rappresentatività deve essere valutato in relazione alle dimensioni degli interessi espressi ed alle capacità di realizzare le finalità organizzative istituzionali, cioè le capacità di interpretare, gestire e tutelare - anche in rapporto dialettico con le controparti - gli interessi degli associati;

che per la corretta formulazione del giudizio sulla effettiva operatività e sul grado di rappresentatività delle OO.SS., in carenza di una specifica norma di legge, occorre stabilire in via preventiva i criteri di valutazione, e, per ogni criterio, il relativo peso ponderato;

che, anche alla luce della giurisprudenza consolidata (sia ordinaria che amministrativa) e dell'art. 4, comma 5, della legge 30 dicembre 1986, n. 936 (recante norme sul C.N.E.L.), devono essere individuati i seguenti criteri

omogenei ed obiettivi, a ciascuno dei quali è anche attribuito il relativo peso ponderato:

1/a - per le OO.SS. dei lavoratori: consistenza numerica degli iscritti (con peso ponderato del 50%); partecipazione a Rappresentanze Sindacali Unitarie (con peso ponderato del 10%);

l/b - per le OO.SS. dei datori di lavoro: consistenza numerica delle aziende associate (con peso ponderato del 40%) e dei lavoratori da questa occupati (con peso ponderato del 20%);

2 - stipula dei contratti collettivi di lavoro (con peso ponderato del 10%),

3 - partecipazione alla trattazione di controversie individuali e plurime, presso le Direzioni del lavoro e in sede sindacale (con peso ponderato del 10%);

4 - partecipazione alla trattazione delle controversie collettive, presso le Direzioni del lavoro e in sede sindacale (con peso ponderato del 10%);

5 - diffusione delle strutture organizzative sul territorio (con peso ponderato del 10%).

che le designazioni non devono essere richieste esclusivamente alla Organizzazioni maggioritarie, che anzi la rappresentanza deve essere attuata in forma pluralistica nei limiti dei posti disponibili e, se in numero insufficiente, è opportuno promuovere una designazione congiunta a cura del maggior numero di Organizzazioni interessate e consenzienti;

che, per assicurare la massima funzionalità delle Commissioni, deve essere nominato per ciascun componente anche un supplente.

Considerato:

che deve essere ricostituita la Commissione Provinciale della Cassa Integrazione Guadagni (industria), presso la sede provinciale I.N.P.S. di Pisa;

che sulla base delle risultanze istruttorie - svolte anche tramite la competente D.T.L. - e mediante le conseguenti valutazioni comparative e ponderate, formulate utilizzando i criteri sopra enunciati, tenuto presente il numero dei posti disponibili, sono state individuate le Organizzazioni sindacali più rappresentative, fra quelle operanti nella provincia di Pisa e interessate alla materia di competenza della Commissione;

che, in relazione al grado di rappresentatività di ciascuna Organizzazione sindacale, sono state richieste le designazioni come di seguito specificato:

a) rappresentante dei lavoratori: congiuntamente C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L..

b) rappresentante dei datori di lavoro: associazione degli Industriali della provincia di Pisa;

che sono state richieste anche le designazioni alla D.T.L. e alla sede provinciale I.N.P.S.;

che bisogna procedere in conformità alle risposte fornite dagli Uffici e dalle OO.SS. interpellate;

Tenuto conto inoltre:

del notevole lasso di tempo intervenuto dalla richiesta formulata con nota del 13 ottobre 2011, prot. n. 8366, alle OO.SS. maggiormente rappresentative, di designazione congiunta dei propri rappresentanti in seno alla Commissione, scaduta il 26 settembre 2011, pervenuta solo in data 24 febbraio 2012, dopo numerosi solleciti;

che in pari data il Segretario Generale della CISL provinciale di Pisa, sig. Gianluca Federici, contestava tale designazione congiunta, senza però far seguire nessuna altra designazione;

che, benché interessati i Segretari Generali delle OO.SS. regionali C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L. con nota della DRL Toscana del 7 marzo 2012, prot. n. 2497, tesa a ricomporre la situazione venutasi a creare, alla data odierna nulla è pervenuto riguardo ad eventuali nuove designazioni;

altresì, che a seguito della scadenza della Commissione in questione, non ancora ricostituita per i fatti suesposti, si è creato un grave ritardo nell'esame e nelle decisioni di numerose domande di Cassa Integrazione Guadagni da parte delle aziende, con inevitabile riflesso negativo, oltre che sulle stesse aziende anticipatarie dei trattamenti di integrazione salariale, anche sui numerosi lavoratori interessati al predetto trattamento come più volte esplicitato da questa DRL nelle note sopracitate;

che questa Direzione deve assicurare il funzionamento della predetta Commissione;

Tutto quanto sopra premesso.

Decreta:

Art. 1.

È ricostituita la Commissione Provinciale della Cassa Integrazione Guadagni (industria), presso la sede provinciale I.N.P.S. di Pisa ed è composta come segue:

Componenti titolari:

Rappresentante della D.T.L. - Presidente: D.ssa Annamaria Venezia;

Rappresentante dei lavoratori: Sig. Vincenzo Parrella - OO.SS. designante: CGIL - CISL – UIL;

Rappresentante dei datori di lavoro: Sig. Mario Levrini - OO.SS. designante: Unione Industriali Pisana;

Rappresentante I.N.P.S. con voto consultivo: D.ssa Alessia Rimmaudo

Componenti supplenti:

Rappresentante della D.T.L. - Presidente: D.ssa Valentina Pisano

Rappresentante dei lavoratori: Sig. Davide Casella - OO.SS. designante: CGIL CISL – UIL;

Rappresentante dei datori di lavoro: Sig. Giuseppe Marchetti - OO.SS. designante: Unione Industriali Pisana;

Rappresentante I.N.P.S. con voto consultivo: Dr. Massimo Maggioni.

Art. 2.

Il mandato ha durata di quattro anni con decorrenza dal 20 marzo 2012.

Il presente decreto dovrà essere trasmesso al Direttore della D.T.L. e alla sede provinciale I.N.P.S. di Pisa per l'esecuzione.

Firenze, 20 marzo 2011

Il direttore regionale: TRINCHELLA

12A04250

DECRETO 20 marzo 2012.

Ricostituzione della commissione provinciale integrazioni salariali (in edilizia e affini), presso l' I.N.P.S. di Pisa.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
DI FIRENZE

Visti:

gli articoli 1 - 3 e 4 della legge 3 febbraio 1963, n. 77;

l'art. 3, comma 1 della legge 6 agosto 1975, n. 427; il quale prevede che l'integrazione salariale in favore dei lavoratori dell'edilizia e affini, dipendenti da aziende industriali e artigiane, è disposta da una Commissione provinciale, nominata con decreto del Direttore della Direzione Regionale del Lavoro e composta dal Direttore della sede provinciale I.N.P.S., che la presiede, da un funzionario dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti degli imprenditori designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative operanti nella provincia;

l'art. 3 della legge 2 febbraio 1970, n. 14 il quale dispone che nella Commissione deve essere incluso un rappresentante degli artigiani;

l'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608 (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 31 ottobre 1994) e l'annessa tabella C, i quali dispongono che il numero dei componenti della Commissione provinciale cassa integrazioni guadagni - legge 20 maggio 1975, n. 164 - è ridotto in modo che, per ogni amministrazione o ente o categoria non sia ammesso più di un rappresentante salvo che, in casi eccezionali, la presenza di più rappresentanti della singola amministrazione, ente o categoria sia giustificata dalla conformazione dell'interesse di cui essi siano portatori e, comunque, entro limiti strettamente necessari al funzionamento dell'organo;

l'art. 3, comma 4, della legge 6 agosto 1975, n. 427, il quale prevede che per ciascun componente della Commissione può essere nominato un supplente;

l'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

l'art. 4, comma 5, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante norme sul Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro;

il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293 convertito con legge 15 luglio 1994: Disciplina della proroga degli organi amministrativi;

il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687 di unificazione degli uffici periferici del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, nonché di istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro; in particolare sulla partecipazione ad organi collegiali;

la circolare n. 39/92 del 12 marzo 1992, emanata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (Direzione generale della Previdenza e Assistenza Sociale - Divisione *III)* sull'applicazione dell'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970;

la lettera circolare del Ministero del Lavoro e Prev. Soc. prot. 1/3PS/20133/CIRC/95 del 13 gennaio 1995 sul riordino degli organi collegiali dello Stato.

Ritenuto:

che la competenza è propria;

che a norma del citato art. 4, comma 1, con annessa tabella C del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, la Commissione di cui all'art. 8 della legge n. 164/1975 deve avere la seguente composizione:

direttore della Sede Provinciale I.N.P.S., Presidente;

n. 1 Funzionario del Servizio Ispezione della Direzione Territoriale del Lavoro;

n. 2 rappresentanti dei lavoratori, di cui uno dei lavoratori dipendenti da imprese industriali edili ed uno da imprese artigiane edili;

n. 2 rappresentanti dei datori di lavoro, di cui uno degli industriali ed uno degli artigiani edili;

che a norma del citato art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 la Commissione in parola deve essere rinnovata ogni quattro anni e che, comunque, è necessario verificare a scadenza periodica l'effettivo grado di rappresentatività delle OO.SS. ed il relativo titolo alla designazione, nonché la rappresentatività della categoria da parte di ciascun componente;

che deve essere accertato quali sono le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro del settore industria più rappresentative operanti nella provincia interessata ed alle quali devono essere richieste le designazioni per le nomine dei componenti della Commissione;

che l'effettiva operatività di ciascuna Organizzazione sindacale deve essere accertata in relazione all'attività concretamente svolta, relativamente all'ambito territoriale in cui il costituendo Organo deve operare; che il grado di rappresentatività deve essere valutato in relazione alle dimensioni degli interessi espressi ed alle capacità di realizzare le finalità organizzative istituzionali, cioè le capacità di interpretare, gestire e tutelare - anche in rapporto dialettico con le controparti - gli interessi degli associati;

che per la corretta formulazione del giudizio sulla effettiva operatività e sul grado di rappresentatività delle OO.SS., in carenza di una specifica norma di legge, occorre stabilire in via preventiva i criteri di valutazione, e, per ogni criterio, il relativo peso ponderato;

che, anche alla luce della giurisprudenza consolidata (sia ordinaria che amministrativa) e dell'art. 4, comma 5, della legge 30 dicembre 1986, n. 936 (recante norme sul C.N.E.L.), devono essere individuati i seguenti criteri

omogenei ed obiettivi, a ciascuno dei quali è anche attribuito il relativo peso ponderato:

1/a - per le OO.SS. dei lavoratori:

consistenza numerica degli iscritti (con peso ponderato del 50%); partecipazione a Rappresentanze Sindacali Unitarie (con peso ponderato del 10%);

l/b - per le OO.SS. dei datori di lavoro:

consistenza numerica delle aziende associate (con peso ponderato del 40%) e dei lavoratori da questa occupati (con peso ponderato del 20%);

2 - stipula dei contratti collettivi di lavoro (con peso ponderato del 10%),

3 - partecipazione alla trattazione di controversie individuali e plurime, presso le Direzioni del lavoro e in sede sindacale (con peso ponderato del 10%);

4 - partecipazione alla trattazione delle controversie collettive, presso le Direzioni del lavoro e in sede sindacale (con peso ponderato del 10%);

5 - diffusione delle strutture organizzative sul territorio (con peso ponderato del 10%).

che le designazioni non devono essere richieste esclusivamente alla Organizzazioni maggioritarie, che anzi la rappresentanza deve essere attuata in forma pluralistica nei limiti dei posti disponibili e, se in numero insufficiente, è opportuno promuovere una designazione congiunta a cura del maggior numero di Organizzazioni interessate e consenzienti;

che, per assicurare la massima funzionalità delle Commissioni, deve essere nominato per ciascun componente anche un supplente.

Considerato:

che deve essere ricostituita la Commissione Provinciale per le integrazioni salariali del comparto dell'edilizia e affini, presso la sede provinciale I.N.P.S. di Pisa;

che sulla base delle risultanze istruttorie - svolte anche tramite la competente D.T.L. - e mediante le conseguenti valutazioni comparative e ponderate, formulate utilizzando i criteri sopra enunciati, tenuto presente il numero dei posti disponibili, sono state individuate le Organizzazioni sindacali più rappresentative, fra quelle operanti nella provincia di Pisa e interessate alla materia di competenza della Commissione;

che, in relazione al grado di rappresentatività di ciascuna Organizzazione sindacale, sono state richieste le designazioni come di seguito specificato:

a) rappresentanti dei lavoratori dipendenti da imprese industriali edili: congiuntamente C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L..

b) rappresentanti dei lavoratori dipendenti da imprese artigiane edili: congiuntamente C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L..

c) rappresentante dei datori di lavoro imprenditori industriali edili: Associazione degli Industriali di Pisa;

d) rappresentante dei datori di lavoro imprenditori artigiani edili: congiuntamente C.N.A e Confartigianato Imprese Pisa;

che sono state richieste anche le designazioni alla D.T.L. e alla sede provinciale I.N.P.S.;

che-bisogna procedere in conformità alle risposte fornite dagli Uffici e dalle OO.SS. interpellate;

Tenuto conto inoltre:

del notevole lasso di tempo intervenuto dalla richiesta formulata con nota del 13 ottobre 2011, prot. n. 8365, alle OO.SS. maggiormente rappresentative, di designazione congiunta dei propri rappresentanti in seno alla Commissione, scaduta il 3 ottobre 2011, pervenuta solo in data 24 febbraio 2012, dopo numerosi solleciti;

che in pari data il Segretario Generale della CISL provinciale di Pisa, sig. Gianluca Federici, contestava tale designazione congiunta, senza però far seguire nessuna altra designazione;

che, benché interessati i Segretari Generali delle OO.SS. regionali C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L. con nota della DRL Toscana del 7 marzo 2012, prot. n. 2497, tesa a ricomporre la situazione venutasi a creare, alla data odierna nulla è pervenuto riguardo ad eventuali nuove designazioni;

altresì, che a seguito della scadenza della Commissione in questione, non ancora ricostituita per i fatti suesposti, si è creato un grave ritardo nell'esame e nelle decisioni di numerose domande di Cassa Integrazione Guadagni da parte delle aziende, con inevitabile riflesso negativo, oltre che sulle stesse aziende anticipatarie dei trattamenti di integrazione salariale, anche sui numerosi lavoratori interessati al predetto trattamento come più volte esplicitato da questa DRL nelle note sopracitate;

che questa Direzione deve assicurare il funzionamento della predetta Commissione;

Tutto quanto sopra premesso.

Decreta:

Art. 1.

È ricostituita la Commissione Provinciale per le Integrazioni salariali in edilizia e affini, presso la sede provinciale I.N.P.S. di Pisa ed è composta come segue:

Componenti titolari:

Rappresentante dell'I.N.P.S. - Presidente: D.ssa Alessia Rimmaudo;

Rappresentante della D.T.L. - D.ssa Annamaria Venezia

Rappresentante dei lavoratori:

dipendenti da industria sig. Pablo Cartone - OO.SS. designante: CGIL - CISL - UIL;

dipendenti da artigiani: sig. Gabriele Gerini - OO.SS. designante: CGIL - CISL - UIL;

Rappresentante dei datori di lavoro:

industriali: Sig. Mario Levrini - OO.SS. designante: Unione Industriale Pisana;

artigiani: Sig.ra Olimpia Stefania BENOCI - OO.SS. designante: Casartigiani.

Componenti supplenti:

Rappresentante dell'I.N.P.S. - Dr. Massimo Maggioni;

Rappresentante della D.T.L.: - D.ssa Valentina Pisano

Rappresentante dei lavoratori:

dipendenti da industria: Sig. Mario Buglioli - OO.SS. designante: CGIL - CISL – UIL;

dipendenti da artigiani: Sig. Davide Casella - OO.SS. designante: CGIL - CISL – UIL;

Rappresentante dei datori di lavoro:

industriali: Sig. Giuseppe Marchetti - OO.SS. designante: Unione Industriale Pisana;

artigiani: sig. Carlo Menciassi - OO.SS. designante: Casartigiani.

Art. 2.

Il mandato ha durata di quattro anni con decorrenza dal 20 marzo 2012.

Il presente decreto dovrà essere trasmesso al Direttore della D.T.L. e alla sede provinciale I.N.P.S. di Pisa per l'esecuzione.

Firenze, 20 marzo 2012

Il direttore regionale: TRINCHELLA

12A04252

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 26 marzo 2012.

Iscrizione di varietà di riso al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale.

Considerato che la Commissione Sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 21 dicembre 2011 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro, della varietà di riso denominata «Eridano»;

Considerato che la Commissione Sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 16 gennaio 2012 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro, della varietà di riso denominata «Mare CL»;

Ritenuto concluso positivamente il procedimento relativo alle richieste di iscrizione avanzate dai costitutori delle varietà suddette;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agraria, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Riso

Codice SIAN	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
12603	Eridano	S.I.S. Società Italiana Sementi (Bologna)
12610	Mare CL	SA.PI.SE. – Sardo Piemontese Sementi (Vercelli)

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2012

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA: *Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

12A04249

DECRETO 30 marzo 2012.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Piemonte.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Vista la proposta della Regione Piemonte di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Piogge alluvionali dal 4 novembre 2011 all'8 novembre 2011 nelle province di Alessandria, Biella, Cuneo, Novara, Torino.

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Piemonte di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite peri danni alle Strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle Strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82:

Alessandria: piogge alluvionali dal 4 novembre 2011 all'8 novembre 2011; provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio del comune di Capriata d'Orba;

Biella: piogge alluvionali dal 4 novembre 2011 all'8 novembre 2011; provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio del comune di Cerrione;

Cuneo: piogge alluvionali dal 4 novembre 2011 all'8 novembre 2011; provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di Castellar, Garessio, Revello, Saliceto, San Michele Mondovì; piogge alluvionali dal 4 novembre 2011 all'8 novembre 2011; provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei comuni di Boves, Ciglìè, Cuneo, Envie, Frabosa Soprana, Garessio, Lisio, Magliano Alpi, Martiniana Po, Pagno, Saliceto, Sanfront, Torre Mondovì;

Novara: piogge alluvionali dal 4 novembre 2011 all'8 novembre 2011; provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei comuni di Bellinzago Novarese, Borgolavezzaro, Borgomanero, Caltignaga;

Torino: piogge alluvionali dal 4 novembre 2011 all'8 novembre 2011; provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei comuni di Bricherasio, Campiglione-Fenile, Castellamonte, Cavour, Garzigliana, Lusernetta, Perosa Argentina, San Secondo di Pinerolo, Vestignè.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2012

Il Ministro: CATANIA

12A04245

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione alla procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Quinapril Idroclorotiazide EG»

Estratto determinazione V&A/400 del 23 marzo 2012

Specialità medicinale: QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE EG.

Confezioni:

037228057/M - «20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PA/AL;

037228069/M - «20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PA/AL;

037228071/M - «20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PA/AL;

037228083/M - «20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PA/AL;

037228095/M - «20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PA/AL;

037228107/M - «20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister PVC/PA/AL;

037228119/M - «20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PA/AL;

037228121/M - «20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PA/AL;

037228133/M - «20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PA/AL;

037228145/M - «20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PA/AL;

037228158/M - «20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 500 (5x100) compresse in blister PVC/PA/AL;

037228160/M - «20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in contenitore PP.

Titolare AIC: EG S.P.A.

N. Procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0442/002/R/001 SE/H/0442/002/1B/020.

Tipo di modifica: rinnovo autorizzazione.

Modifica apportata: modifica al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto alle sezioni 3, 4.3, 4.6, 4.8, e 5.2 e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette. Ulteriori modifiche a seguito della procedura di rinnovo europeo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A04258

Rinnovo dell'autorizzazione alla procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Neo-Lotan Plus»

Estratto determinazione V&A/401 del 23 marzo 2012

Specialità medicinale: NEO-LOTAN PLUS.

Confezioni:

032993014 - «50 mg+12,5 mg compresse rivestite» 14 compresse;

032993038 - «100 mg + 25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse;

032993040 - «100 mg + 25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

032993053 - «50 + 12,5 mg compresse rivestite» 28 compresse;

032993065 - «100 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse.

Titolare AIC: MSD Italia S.r.l.

N. Procedura mutuo riconoscimento: NL/H/1458/001-003/R/001 NL/H/xxx/WS/013.

Tipo di modifica: rinnovo autorizzazione.

Modifica apportata: è autorizzata la modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette a seguito delle conclusioni dello PSUR WS NL/H/PSUR/0057/001. Ulteriori modifiche apportate a seguito della procedura di rinnovo europeo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A04259

Rinnovo dell'autorizzazione alla procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Losazid»

Estratto determinazione V&A/404 del 26 marzo 2012

Specialità medicinale: LOSAZID.

Confezioni:

031497023 - «50 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse;

031497035 - «100 mg + 25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse;

031497047 - «100 mg + 25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

031497050 - «50 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

031497062 - «100 mg + 12 ,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse.

Titolare AIC: SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite SPA.

N. Procedura mutuo riconoscimento: NL/H/1458/001-003/R/001 NL/H/1458/H/xxx/WS/013.

Tipo di modifica: rinnovo autorizzazione.

Modifica apportata: è autorizzata la modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette a seguito delle conclusioni dello PSUR/WS NL/H/PSUR/0057/001. Ulteriori modifiche apportate a seguito della procedura di rinnovo europeo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A04260

Rinnovo dell'autorizzazione alla procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Sertralina Arrow»

Estratto determinazione V&A/398 del 23 marzo 2012

Specialità medicinale: SERTRALINA ARROW.

Confezioni:

038133017/M - «50 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

038133029/M - «50 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

038133031/M - «50 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

038133043/M - «50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

038133056/M - «50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

038133068/M - «50 mg compresse rivestite con film» 35 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

038133070/M - «50 mg compresse rivestite con film» 49 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

038133082/M - «50 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

038133094/M - «50 mg compresse rivestite con film» 50x1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

038133106/M - «50 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

038133118/M - «50 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

038133120/M - «50 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

038133132/M - «50 mg compresse rivestite con film» 294 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

038133144/M - «100 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

038133157/M - «100 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

038133169/M - «100 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

038133171/M - «100 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

038133183/M - «100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

038133195/M - «100 mg compresse rivestite con film» 35 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

038133207/M - «100 mg compresse rivestite con film» 49 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

038133219/M - «100 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

038133221/M - «100 mg compresse rivestite con film» 50x1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

038133233/M - «100 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

038133245/M - «100 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

038133258/M - «100 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

038133260/M - «100 mg compresse rivestite con film» 294 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

038133272/M - «50 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

038133284/M - «100 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Titolare AIC: ARROW GENERICS LTD.

N. Procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0905/001-002/R/001 UK/H/0905/001-002/1B/006.

Tipo di modifica: rinnovo autorizzazione.

Modifica apportata: è autorizzata la modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette. Ulteriori modifiche apportate a seguito della procedura di rinnovo europeo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A04261

Rinnovo dell'autorizzazione alla procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Permotil»

Estratto determinazione V&A/395 del 23 marzo 2012

Specialità medicinale: PERMOTIL.

Confezioni:

036670014/M - «10 mg» 10 compresse in blister PVC/AL;

036670026/M - «10 mg» 20 compresse in blister PVC/AL;

036670038/M - «10 mg» 30 compresse in blister PVC/AL;

036670040/M - «10 mg» 50 compresse in blister PVC/AL;

036670053/M - «10 mg» 100 compresse in blister PVC/AL.

Titolare A.I.C.: Sofar S.P.A.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0491/001/R/001.

Tipo di modifica: rinnovo autorizzazione.

Modifica apportata: è autorizzata la modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette a seguito della procedura di rinnovo europeo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A04262

Rinnovo dell'autorizzazione alla procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Lotemax»

Estratto determinazione V&A/396 del 23 marzo 2012

Specialità medicinale: LOTEMAX.

Confezioni:

036668010/M - «collirio, sospensione da 0,5%» flacone in LDPE da 2.5 ml;

036668022/M - «collirio, sospensione da 0,5%» flacone in LDPE da 5 ml;

036668034/M - «collirio, sospensione da 0,5%» flacone in LDPE da 10 ml;

036668046/M - «collirio, sospensione da 0,5%» flacone in LDPE da 15 ml.

Titolare A.I.C.: Bausch & Lomb-Iom S.P.A.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0629/001/R/001 - UK/H/0629/001/II/017.

Tipo di modifica: rinnovo autorizzazione.

Modifica apportata: è autorizzata la modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette. Ulteriori modifiche apportate a seguito della procedura di rinnovo europeo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A04263

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di marzo 2012, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2011 e 2012 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

Anni e mesi		Indici (Base 2010=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
2011	Marzo	101,9	2,5	4,0
	Aprile	102,4	2,6	4,3
	Maggio	102,5	2,6	4,2
	Giugno	102,6	2,7	4,1
	Luglio	102,9	2,7	4,4
	Agosto	103,2	2,8	4,3
	Settembre	103,2	3,0	4,6
	Ottobre	103,6	3,2	5,0
	Novem-bre	103,7	3,2	5,0
	Dicembre	104,0	3,2	5,1
	Media	*102,7*		
2012	Gennaio	104,4	3,2	5,4
	Febbraio	104,8	3,3	5,6

12A04300

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali del 14 marzo 2012.

Il testo integrale della delibera dell'Albo nazionale gestori ambientali del 14 marzo 2012 recante «Dimostrazione della capacità finanziaria per l'iscrizione all'Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti (categorie dalla 1 alla 5)» è consultabile al seguente indirizzo: http://www.albogestoririfiuti.it/

12A04251

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2012, n. 40, recante: «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2012, n. 90, concernente il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.». (Decreto del Presidente della Repubblica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale – n. 87 del 13 aprile 2012).

Nel titolo del decreto citato in epigrafe, riportato nel sommario e alla pag. 1, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo *2012*, n. 90,…», leggasi: «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo *2010*, n. 90,…».

12A04340

Comunicato relativo al decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello sviluppo economico, recante: «Definizione e qualificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione della modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle provincie autonome (c.d. Burden Sharing).». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 - serie generale - del 2 aprile 2012).

Il testo del titolo del decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. II del Sommario e alla pag. 37, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, deve correttamente intendersi come segue: «Definizione e *quantificazione* degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione *delle* modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle provincie autonome (c.d. Burden Sharing).».

12A04299

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-090) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€	**300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€	**165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€	**86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€	**55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli abbonamenti offerti.

Gli abbonamenti decorreranno a partire dalla registrazione del versamento del canone, per terminare l'anno o il semestre successivo (in caso di abbonamenti semestrali).

I seguenti tipi di abbonamento, inoltre, non saranno più disponibili:

- Abbonamento A1 che comprende la Serie Generale e i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi;
- Abbonamento F1 che comprende la Serie Generale, i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi e le 4 Serie Speciali.

L'INDICE REPERTORIO ANNUALE non è più incluso in alcuna tipologia di abbonamento e verrà posto in vendita separatamente. Gli abbonati alla Gazzetta Ufficiale cartacea avranno diritto ad uno sconto sul prezzo di copertina.

Le offerte di rinnovo sono state inviate agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per il pagamento dell'abbonamento stesso. Si pregano i Signori abbonati di utilizzare questi bollettini o seguire le istruzioni per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 19 febbraio 2012.

SI RENDE NOTO, INOLTRE, CHE CON LA NUOVA DECORRENZA NON SARANNO PIÙ FORNITI FASCICOLI ARRETRATI IN CASO DI ABBONAMENTI SOTTOSCRITTI NEL CORSO DELL'ANNO. TALI FASCICOLI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI CON APPOSITA RICHIESTA.

Si pregano, inoltre, gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo, di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio intermediario.

€ 1,00